

RASSEGNA di **GIURISPRUDENZA PENALE 2026**

per le prove di **magistrato, avvocato**
e dei **concorsi superiori**

III Edizione



**Neldiritto
Editore**

7.

Guida dopo l'assunzione di stupefacenti: l'autore è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale

(Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 10)

1. L'inquadramento.

La disciplina della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce, da tempo, uno dei punti più sensibili del diritto penale della circolazione stradale, in ragione della tensione strutturale tra esigenze di prevenzione anticipata del pericolo e rispetto dei principi costituzionali di offensività, determinatezza e proporzionalità della sanzione penale. In tale ambito si colloca la profonda revisione dell'art. 187 del codice della strada operata con la legge 25 novembre 2024, n. 177, intervento normativo che ha inciso in modo radicale sulla struttura della fattispecie contravvenzionale, eliminando il riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica" del conducente quale presupposto della punibilità.

Nel **testo previgente** alla riforma, la contravvenzione richiedeva che il conducente avesse assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e che tale **assunzione avesse determinato uno stato di alterazione psico-fisica idoneo a compromettere le capacità di guida**. Si trattava, dunque, di un **reato di pericolo concreto**, la cui integrazione presupponeva non solo il dato oggettivo dell'assunzione, ma anche la prova dell'effettiva incidenza della sostanza sull'abilità alla guida, da accertarsi attraverso elementi tossicologici e sintomatici convergenti. La giurisprudenza di legittimità aveva costantemente ribadito la necessità di un **duplice accertamento**: quello tecnico-biologico dell'assunzione e quello, ulteriore, della correlata alterazione psico-fisica del conducente (Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2024, n. 8296; Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 5890; Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 8417).

La **legge n. 177 del 2024** ha invece riformulato la disposizione, stabilendo che **«chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»** è punito con l'ammenda e l'arresto, **eliminando il riferimento allo stato di alterazione e sostituendo al nesso causale tra assunzione ed effetto alterante un mero nesso cronologico tra assunzione e guida**. Tale scelta è stata motivata, nei lavori preparatori, con l'esigenza di superare le difficoltà probatorie connesse alla dimostrazione dell'alterazione psico-fisica, ritenuta in concreto ostativa all'effettività della tutela penale della sicurezza stradale. La *ratio legis* dichiarata era, dunque, quella di rafforzare il contrasto alla guida pericolosa mediante una tipizzazione più ampia della condotta penalmente rilevante.

L'effetto sistematico dell'intervento è stato, tuttavia, quello di trasformare la fattispecie da reato di pericolo concreto a reato di pericolo presunto, fondato sulla mera assunzione di sostanze in un momento anteriore alla guida. In tal modo, la rilevanza penale della condotta è stata ancorata a un dato cronologico potenzialmente indeterminato, suscettibile di ricomprendere anche situazioni nelle quali l'assunzione

non produce più alcun effetto sull'organismo del conducente e, dunque, non incide in alcun modo sulla sicurezza della circolazione.

La riforma si inserisce in un più ampio contesto di politica criminale orientato all'anticipazione della tutela dei beni giuridici della vita, dell'incolumità e della sicurezza stradale, già oggetto di interventi legislativi incisivi negli ultimi anni, come dimostrano le fattispecie aggravate di omicidio e lesioni stradali introdotte con la legge n. 41 del 2016. Tuttavia, essa ha suscitato immediatamente un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, incentrato sulla compatibilità della nuova formulazione con i principi costituzionali di offensività, proporzionalità e determinatezza della norma penale.

In particolare, l'eliminazione del requisito dell'alterazione ha determinato un significativo ampliamento dell'area del penalmente rilevante, rendendo potenzialmente punibile qualsiasi condotta di guida successiva all'assunzione di sostanze, indipendentemente dalla distanza temporale tra i due momenti e dalla concreta incidenza dell'assunzione sulle capacità del conducente. Ciò ha posto in luce il **rischio di incriminare condotte del tutto inoffensive rispetto al bene giuridico tutelato**, trasformando la fattispecie in un modello di diritto penale d'autore, incentrato sulla qualità personale del soggetto quale assuntore di sostanze, piuttosto che sul disvalore del fatto di guida pericolosa.

La tensione tra esigenze di prevenzione e rispetto dei principi costituzionali ha trovato immediata espressione nelle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale emesse da diversi giudici per le indagini preliminari, i quali hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale della nuova disciplina in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost.

Ed ancora, in questo contesto normativo si colloca altresì **la circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero della salute dell'11 aprile 2025**, intervenuta a fornire indicazioni operative agli organi di polizia dopo la riforma. L'atto amministrativo ha proposto una **lettura restrittiva della locuzione «dopo aver assunto»**, interpretandola come espressiva di uno stretto collegamento temporale tra assunzione e guida, tale da implicare una perdurante influenza della sostanza sull'organismo del conducente. In tal modo, pur in presenza di una fattispecie legislativa non più imperniata sullo stato di alterazione psico-fisica, la circolare ha sostanzialmente ricondotto l'ambito applicativo della norma alle sole ipotesi in cui l'assunzione sia ancora idonea a incidere sulla capacità di guida, richiedendo accertamenti tossicologici capaci di collocare l'assunzione in un periodo temporalmente prossimo alla guida e valorizzando in particolare campioni ematici o di fluido orale, con esclusione delle sole analisi urinarie quali indicatori di uso attuale della sostanza (F. GATTA, Guida dopo l'assunzione di stupefacenti: la circolare dell'11 aprile 2025 tra interpretazione conforme e problemi di legalità, in Sistema penale, 2025).

La circolare ha così rappresentato un primo tentativo di contenere l'estensione applicativa della nuova fattispecie e di ricondurla entro i limiti del principio di offensività, pur lasciando aperti interrogativi sul piano delle fonti e sul valore vincolante di simili indicazioni nei confronti dell'autorità giudiziaria. Proprio tali questioni costituiranno uno dei presupposti del successivo intervento della Corte

Le ricadute sistematiche della decisione sono significative. Da un lato, essa conferma il ruolo del giudice quale garante della conformità costituzionale della norma penale attraverso l'interpretazione conforme; dall'altro, ribadisce la centralità dei principi di proporzionalità e offensività quali parametri di legittimità delle scelte di incriminazione. La sentenza n. 10 del 2026 rappresenta, in tal senso, un importante precedente nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritto penale della circolazione stradale, delineando un modello di tutela anticipata del bene giuridico che rimane ancorato al requisito del pericolo effettivo e al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

4. La sentenza.

[...] 15.1.1.– Sotto il primo profilo, la sentenza n. 46 del 2024 ha recentemente sottolineato che qualsiasi legge dalla quale derivino compressioni dei diritti costituzionali della persona richiede un puntuale controllo, da parte di questa Corte, non solo della sua generale ragionevolezza, ma anche – più specificamente – della sua proporzionalità rispetto alle finalità perseguite; e ha osservato che questo controllo deve essere particolarmente attento in materia penale, dal momento che ogni legge penale è suscettibile di incidere sui diritti costituzionali (punto 3.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso ex aliis le sentenze n. 193 del 2025, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 74 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto).

Tale incisione avviene, in effetti, a tre distinti livelli.

Anzitutto, già la stessa vigenza di una norma penale, per definizione, limita la libertà di azione dei suoi destinatari, ai quali è precluso compiere la condotta sanzionata dalla legge medesima; e non infrequente è l'ipotesi in cui a essere limitato, direttamente o indirettamente, dal precetto penale sia l'esercizio di un diritto o di una libertà tutelati dalla stessa Costituzione.

In secondo luogo, il meccanismo di enforcement della legge penale ad opera delle forze di polizia, del pubblico ministero e della giurisdizione penale comporta significative compressioni dei diritti costituzionali della persona attinta dalle indagini e poi dell'imputato.

In terzo luogo, la pronuncia di una sentenza di condanna convoglia uno stigma sociale a carico del condannato, che ne pregiudica l'onore e la reputazione agli occhi della collettività; e l'esecuzione della pena, che di ordinario ne consegue, comporta necessariamente la compressione di diritti costituzionali, a cominciare dalla libertà personale: che è posta in causa non solo dalle pene detentive, ma anche da quelle pecuniarie, le quali possono essere convertite, in caso di mancato pagamento, in sanzioni che comprimono la libertà personale.

Tutte queste gravose conseguenze sui diritti costituzionali del destinatario della legge penale esigono un controllo attento da parte di questa Corte sulla proporzionalità della legge medesima rispetto alle sue finalità.

In particolare, un simile controllo deve avere a oggetto: a) la compatibilità con la Costituzione della finalità perseguita dal legislatore (il bene giuridico, nel linguaggio consolidato della scienza penalistica); b) l'idoneità dell'incriminazione a conseguire tale fine; c) la sua effettiva necessità (ovvero, la sua non sostituibilità con strumenti alternativi meno limitativi dei diritti costituzionali dei suoi destinatari); d) la sua proporzionalità in senso stretto: requisito che rimanda alla sostenibilità costituzionale del bilanciamento operato dal legislatore tra i diritti incisi dal precetto penale e i controinteressi, individuali e collettivi, da esso tutelati (su queste scansioni "classiche", sentenza n. 1 del 2014, punto 3.1. del Considerato in diritto, e poi, soprattutto, sentenze n. 184 del 2023, punti n. 6.4. e 6.5. del Considerato in diritto, n. 5 del 2023, punto 6.2.3. del Considerato in diritto, n. 97 del 2020, punto 7 del Considerato in diritto, e n. 20 del 2019, punto 3 del Considerato in diritto; più in generale, sul controllo di proporzionalità della legge, ex multis, sentenze n. 143 del 2025, punto 11 del Considerato in diritto, n. 104 del 2025, punto 6.4. del Considerato in diritto, e n. 14 del 2023, punti 13 e 13.1.).

15.1.2.– Quanto poi al principio di necessaria offensività del reato – di origine dottrinale, ma da tempo recepito da questa Corte sul fondamento, in particolare, dell'art. 25, secondo comma, Cost. –, esso esige che il «fatto» descritto dalla legge penale sia una condotta umana che abbia leso o almeno posto in pericolo